



**COMUNE DI
CASTELNUOVO BERARDENGA**
(Provincia di Siena)

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/__/2018

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO

- Art. 1.** Disposizioni generali e definizioni
- Art. 2.** Destinazione delle aree
- Art. 3.** Concessione delle aree
- Art. 4.** Condizioni per l'esercizio dell'attività
- Art. 5.** Divieto di concomitanza tra manifestazioni
- Art. 6.** Obblighi del concessionario
- Art. 7.** Sistemazione delle roulotte di abitazione e dei carriaggi dei concessionari
- Art. 8.** Sospensione e revoca della concessione

TITOLO II - DISCIPLINA DEI PARCHI

- Art. 9.** Luna park
- Art. 10.** Composizione del parco
- Art. 11.** Attrazioni c.d. novità e ripescaggi
- Art. 12.** Accesso e presenza caravan
- Art. 13.** Presentazione delle domande
- Art. 14.** Diritti di istruttoria e deposito cauzionale
- Art. 15.** Canone occupazione suolo pubblico
- Art. 16.** Concessione dell'area
- Art. 17.** Criteri per l'assegnazione dell'area e approvazione graduatoria
- Art. 18.** Istruttoria
- Art. 19.** Mancata partecipazione
- Art. 20.** Sostituzione dell'attrazione
- Art. 21.** Successione nell'esercizio e trasferimento
- Art. 22.** Attività commerciali
- Art. 23.** Obblighi dei concessionari
- Art. 24.** Commissione organizzativa
- Art. 25.** Sanzioni amministrative e sanzioni accessorie

TITOLO III

INSTALLAZIONE DI SINGOLE GIOSTRE E DI PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

- Art. 26.** Presentazione delle domande
- Art. 27.** Istruttoria
- Art. 28.** Norme di rinvio
- Art. 29.** Sanzioni

TITOLO IV - CIRCHI EQUESTRI

- Art. 30.** Disposizioni generali
- Art. 31.** Autorizzazione di suolo pubblico e assegnazione delle aree - Priorità
- Art. 32.** Utilizzo di animali in spettacoli circensi
- Art. 33.** Obblighi dei concessionari



Art. 34. Sanzioni

Art. 35. Sospensione e revoca della concessione

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 36. Attività di vigilanza

Art. 37. Norme residuali

Art. 38. Norme finali



TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO

ART. 01.

Disposizioni generali e definizioni

- 1) Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante esercitate ai sensi della vigente legge n. 337 del 18/03/1968 ed ai sensi del Decreto Ministeriale 18/05/2007 e successive modifiche e integrazioni, e le relative modalità di rilascio del titolo di concessione del suolo pubblico in occasione di:
 - fiere e feste tradizionali;
 - parchi divertimento organizzati;
 - installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni.
- 2) Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti per mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi permanenti, anche se in maniera stabile, anche in occasione di feste o fiere locali e parchi divertimento organizzati. Sono parimenti considerati spettacoli viaggianti quelli allestiti su area privata, i quali soggiacciono alla presente regolamentazione, compatibilmente con la disciplina vigente in materia.
- 3) Per tipologie s'intende quelle identificate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali "elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti" di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1968 n. 337.
- 4) Per categoria s'intende quelle identificate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali "elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti" di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1968 n. 337:
 - a) attrazioni, attività spettacolari e trattenimenti destinati ai bambini;
 - b) attrazioni, attività spettacolari e trattenimenti destinati agli adulti;
 - c) attrazioni, attività spettacolari e trattenimenti a utilizzazione mista (bruco mela e similari);
 - d) attrazioni, attività spettacolari e trattenimenti ricadenti nella categoria "giochi a premio";
 - e) attrazioni complementari: pugnometri o altre piccole attrazioni che non superano i 2 mq. di occupazione di suolo e che funzionano senza l'intervento del conduttore.
- 5) Sono escluse le attrazioni di qualunque tipo e specie che prevedono l'utilizzo dei rettili, dei cetacei (compreso i delfinari) e altri animali vivi, anche domestici, al solo scopo di mostra o zoo ambulante.
- 6) Sono, altresì, vietate forme di spettacolo ed intrattenimento con l'utilizzo degli animali, ad eccezione dei circhi equestri e delle manifestazioni storico-culturali presenti nell'elenco di cui all'art. 15 della L.R. 59/2009.
- 7) Gli spettacoli e l'attività circense, autorizzati nel territorio comunale, sono soggette all'osservanza delle linee guida CITES (convenzione internazionale ratificata con la L. 874/1975), emanate con documento del 13.04.2006 recante criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, ai sensi della L. 150/92 e della L. 426/98.

ART. 02.

Destinazione delle aree

- 1) Le attività di spettacolo viaggiante possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo, ai sensi dell'art. 9 della L. 337/1968..
- 2) Le aree del demanio o del patrimonio comunale ove possono essere collocate dette attività sono individuate con deliberazione di Giunta Comunale.
- 3) L'elenco delle aree disponibili di cui al precedente comma, viene aggiornato con provvedimento della Giunta medesima, ogni qualvolta se ne verifichi l'esigenza. Copia della deliberazione di individuazione delle aree e di aggiornamento del relativo elenco è inviata alle associazioni di categoria.



- 4) Le aree destinate ad accogliere i parchi di divertimenti organizzati (luna park) e i circhi equestri sono individuate con deliberazione della Giunta Comunale e possono essere inserite nell'elenco delle aree disponibili di cui al precedente comma.
- 5) Singole giostre e piccoli complessi di attrazioni possono essere installate all'interno di spazi, sia all'aperto che al chiuso, dove si svolgano manifestazioni di vario genere, sagre, iniziative a carattere politico, benefico o religioso, dietro consenso scritto degli organizzatori. Le installazioni potranno essere effettuate nella superficie occupata dalla manifestazione principale ovvero in aree immediatamente adiacenti. In ogni caso le attrazioni dovranno risultare nella planimetria generale della manifestazione che l'organizzatore è tenuto a presentare, ai fini dell'agibilità dell'area.
- 6) Nel territorio comunale, all'interno di aree private, possono essere installati altri tipi di parchi divertimenti quali "Parco Avventura" o "Parchi Acquatici"; tali strutture devono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'Art. 69 TULPS, in ossequio alle prescrizioni contenute nelle norme UNI EN 15567-1:2008 e UNI EN 15567-2:2008 (che definiscono i requisiti di sicurezza dei percorsi acrobatici e dei loro componenti e i requisiti di gestione necessari per assicurare un appropriato livello di sicurezza nell'uso di tali attrezzature); altresì tutti i percorsi acrobatici presenti all'interno di tali aree devono riportare chiaramente il numero della norma UNI e il nome del fabbricante (o fornitore).

ART. 03.

Concessione delle aree

- 1) La concessione delle aree per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei circhi e dei parchi divertimenti è rilasciata dall'amministrazione comunale ai soggetti muniti della licenza di cui all'art. 69 del TULPS ed è subordinata al pagamento di tutte le somme da pagare previste da Leggi, Regolamenti e/o atti deliberativi vigenti. E' ammessa la rappresentanza ai sensi dell'art 8 del TULPS.
- 2) La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività, che rimane disciplinata dagli artt. 68 e 69 del TULPS e del relativo regolamento di esecuzione nonché dalla Legge n. 337 del 18 marzo 1968.
- 3) Non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione.
- 4) La concessione delle aree può essere revocata in qualsiasi momento per inosservanza delle condizioni previste dal presente regolamento, dall'atto di concessione, nonché dal Sindaco per ragioni di pubblica sicurezza e incolumità pubblica.
- 5) A garanzia dei danni che potrebbero essere causati alle proprietà comunali nell'esercizio dell'attività, può essere richiesto un congruo deposito cauzionale o prestazione di garanzia finanziaria da parte dell'istante a favore del Comune, il cui importo sarà stabilito nell'apposita Delibera di Giunta comunale sui servizi a domanda individuale.

ART. 04.

Condizioni per l'esercizio dell'attività

- 1) L'esercizio dell'attività di spettacolo è subordinato al possesso della licenza di esercizio; altresì al possesso del titolo di concessione del suolo pubblico o della disponibilità di aree private che presentano le caratteristiche idonee per lo svolgimento di dette attività.
- 2) Per esercitare temporaneamente le attività disciplinate dal presente regolamento, in capo al richiedente devono risultare:
 - a) cittadinanza italiana, cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea o cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti;
 - b) copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti di persone e cose;
 - c) titolarità di licenza valida per l'esercizio dell'attività di attrazionista rilasciata dal Comune di residenza o di sede legale della ditta.

- 3) Le attrazioni e la struttura dello spettacolo circense devono essere muniti del Codice Identificativo previsto dal Decreto Ministeriale 18/05/2007.
- 4) L'area oggetto di concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture da 10 giorni prima fino a 10 giorni dopo il periodo di esercizio indicato nella licenza di cui al punto 1) del presente articolo.
- 5) I giorni di montaggio e smontaggio sono assoggettati al canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico. Se l'occupazione viene effettuata per periodi maggiori sarà comunque dovuto il pagamento del canone per ogni giorno di occupazione effettivamente realizzato, a meno che le operazioni di allestimento e sgombero dell'area non siano prolungate per cause indipendenti dalla volontà degli esercenti.
- 6) Il provvedimento di concessione ha carattere personale e quindi vietata la concessione ad altri sotto qualsiasi forma.

Art. 05

Divieto di concomitanza tra manifestazioni

- 1) In concomitanza di un parco divertimenti non può essere autorizzato l'impianto di altre strutture di spettacolo viaggiante in aree limitrofe.

Art. 06

Obblighi del concessionario

- 1) Per l'esercizio dell'attività è ammessa la rappresentanza. Nei casi in cui il titolare intenda avvalersi del rappresentante, la domanda deve contenere il consenso scritto di quest'ultimo.
- 2) Il concessionario ha l'obbligo di tenere sul luogo di lavoro l'atto di concessione di suolo pubblico e la licenza di esercizio ed esibirli a richiesta degli organi di vigilanza.
- 3) Il concessionario deve provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attrazione, dai carriaggi e dalle carovane abitazione, collocando i rifiuti negli appositi contenitori.
- 4) Il concessionario è altresì tenuto al rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di Igiene, di Pubblica Sicurezza, di Polizia Urbana, di inquinamento acustico e delle disposizioni, anche verbali, impartite dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 07

Sistemazione delle roulotte di abitazione e dei carriaggi dei concessionari

- 1) La sistemazione delle roulotte di abitazione dei concessionari e dei loro mezzi di trasporto, avrà luogo nelle località appositamente indicate dall'Amministrazione Comunale e potrà essere effettuata da 10 giorni prima dell'inizio dell'attività di esercizio indicato nella licenza di cui all'art. 4 e protrarsi fino a 10 giorni dopo.

Art. 08

Sospensione e revoca della concessione

- 1) L'Amministrazione comunale potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per inosservanza dei regolamenti comunali e delle prescrizioni igienico-sanitarie impartite dalla U.S.L. e di tutte le altre condizioni che l'Amministrazione riterrà di impartire di volta in volta nell'atto di concessione.

TITOLO II DISCIPLINA DEI PARCHI

Art. 09**Luna park**

- 1) L'area destinata ad accogliere i parchi di divertimenti denominati "Luna Park" è deliberata dalla Giunta Comunale. Il parco divertimenti denominato "Luna Park" può essere svolto nel territorio comunale una volta all'anno, nel periodo compreso tra il 15 Aprile e il 31 Maggio.
- 2) Non sono concesse proroghe oltre il periodo fissato per ciascuna edizione e la partecipazione è obbligatoria per tutta la durata del parco.
- 3) Le operazioni di montaggio delle attrazioni devono avvenire non prima di 10 giorni dalla data di apertura del Parco, in base alle indicazioni degli Uffici preposti e/o dalla Polizia Municipale.
- 4) Entro il 31 Maggio deve cessare l'attività e deve essere provveduto allo smontaggio delle attrazioni, mentre lo sgombero dell'area di sosta dei caravan deve obbligatoriamente avvenire entro il 15 Giugno.
- 5) Ai componenti del parco verrà rilasciata l'autorizzazione alla gestione previa acquisizione del perfetto montaggio e del certificato di conformità dell'impianto elettrico redatti da tecnico abilitato e l'acquisizione del parere favorevole espresso dalla commissione provinciale di vigilanza sull'agibilità del parco.

Art. 10**Composizione del parco**

- 1) L'Amministrazione comunale determina:
 - la composizione del parco divertimenti in relazione alla superficie disponibile dell'area individuata con apposita delibera di Giunta di cui all'art. 9;
 - l'elenco dei partecipanti;
 - la data di inizio e durata del Luna Park, comunque non superiore a 3 settimane consecutive;
 - gli orari di apertura e chiusura del Luna Park;
 - approva il progetto di occupazione dell'area;
- 2) Nel determinare quanto sopra l'Amministrazione comunale sentirà preventivamente le organizzazioni sindacali di categoria legalmente costituite, la cui espressione costituirà comunque parere non vincolante.
- 3) Il parco si compone di attrazioni grandi, medie e piccole, tipologie inserite nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della L. 337/68; tali attrazioni devono essere conformi a quanto disposto nel D.M. 18/05/2007 e ss.mm.
- 4) Le attrazioni sono ulteriormente suddivise per settori:
 - Tiri;
 - Rotonde; .
 - Attrazioni per adulti;
 - Attrazioni per bambini;
 - Giochi, nello specifico le attrazioni definite "pugnometri", apparecchio forza muscolare, soggetti a dondolo, oroscopo e tutte quelle per la gestione delle quali non è richiesta la presenza continua di una persona né per la distribuzione di gettoni o monete, né per l'assegnazione dei premi e che non consente la partecipazione contemporanea di più persone. L'ingombro massimo consentito per le citate attrazioni accessorie non deve superare i due metri quadri e ad ogni esercente è data facoltà di installarne soltanto una nell'area adiacente la propria attrazione, sempre che non crei intralcio per la pubblica incolumità, non invada l'area concessa al vicino e non ostacoli l'accesso e la visibilità alle attrazioni adiacenti. La loro superficie non è cumulabile con quella delle attrazioni principali. Dette attrazioni non sono rilevanti ai fini del computo dell'anzianità di frequenza. Si precisa che il titolare di dette attrazioni deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti.



- 5) Per riqualificare periodicamente l'intero complesso viaggiante, compatibilmente con la disponibilità di spazio, è prevista un'area per le attrazioni che non sono mai state presenti nel Luna Park (cd. "Novità" — v. Art. 11 del presente Regolamento). Possono essere riammesse a partecipare con il criterio della rotazione, compatibilmente con la disponibilità di spazio, anche quelle attrazioni già presenti in precedenti edizioni (cd. "Ripescaggi" — v. Art. 11 del presente Regolamento).
- 6) Saranno comunque escluse dall'assegnazione le attrazioni che per definizione ministeriale sono uguali a quelle autorizzate ai concessionari del Luna Park.

Art. 11

Attrazioni c.d. "novità" e "ripescaggi"

- 1) Ai fini del presente regolamento, per attrazione "Novità" s'intende quella avente caratteristiche nuove, decisamente diverse dalle altre già esistenti e che non abbia partecipato al Luna Park. La partecipazione al Luna Park con attrazione Novità non dà luogo a punteggio. Nel caso di più domande per tale tipologia di attrazione le stesse verranno accolte in base alla disponibilità dell'area tenendo conto di un equilibrio fra i vari settori definiti all'art. 7 comma 2 della L. 337/68. Dopo la prima partecipazione le attrazioni perdono il requisito di Novità.
- 2) Ai fini del presente regolamento, per "Ripescaggio" si intendono attrazioni già presenti in precedenti edizioni del Luna Park, che hanno quindi esaurito la caratteristica di "Novità", ritenute di interesse spettacolare e quindi idonee a qualificare l'intero complesso viaggiante; tali attrazioni sono riammesse con le medesime condizioni riservate alle attrazioni "Novità", tenendo anche conto dei seguenti criteri:
 - a) che l'attrazione non sia già presente nel parco;
 - b) in riferimento alla data più lontana di presenza della stessa nel parco, sulla base di separata rendicontazione appositamente predisposta a iniziare dall'anno 2018.

Art. 12

Accesso e presenza caravan

- 1) All'atto della domanda di partecipazione deve essere dichiarato il numero delle roulotte e/o dei caravan abitativi con le relative misure di ingombro ivi comprese l'estensione dei moduli estraibili nonché gli eventuali ganci di traino.
- 2) Dovranno essere altresì indicate le proiezioni di scale o verande e dell'eventuale copertura per la quale dovrà essere indicata la classe di reazione al fuoco.
- 3) La sistemazione delle abitazioni e degli automezzi adibiti al trasporto delle attrazioni avrà luogo nelle zone indicate e con le modalità impartite dall'Ufficio competente e/o dalla Polizia Municipale.
- 4) Alla consegna dell'autorizzazione, l'ufficio competente rilascia apposito contrassegno per ogni caravan a seguito, che deve essere esposto in modo ben visibile, onde permettere i relativi controlli.
- 5) I caravan devono accedere e parcheggiare soltanto nell'apposita area destinata a tale scopo e devono posizionarsi nelle piazzole loro assegnate. La sosta è consentita esclusivamente ai titolari delle concessioni per l'anno in corso e ai propri familiari o coadiuvanti.
- 6) La gestione dell'area dove sono collocati i caravan abitativi deve ispirarsi alle norme di convivenza civile e rispettare la normativa vigente e i regolamenti comunali di igiene e di polizia urbana.

Art. 13

Presentazione delle domande

- 1) Le istanze per la partecipazione al Luna Park dovranno essere redatte in bollo, utilizzando esclusivamente l'apposito modello scaricabile dal sito web dell'Amm.ne Comunale e inviate al Sindaco tramite PEC, oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure consegnata al

Protocollo generale del Comune di Castelnuovo Berardenga, nel periodo dal 1 Gennaio al 31 Gennaio di ogni anno.

- 2) Per le domande inviate con raccomandata farà fede la data del timbro postale di invio.
- 3) Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine perentorio del 31 Gennaio.
- 4) Nella domanda dovranno essere indicate solo le attrazioni per le quali si richiede la partecipazione al parco e comunque con un massimo di n. 3 attrazioni, specificando l'ordine di preferenza con le quali si intende partecipare.
- 5) Il rilascio dell'autorizzazione e relativa concessione è subordinato alla presentazione della documentazione di rito nonché al loro rinnovo qualora dovesse essere in scadenza durante il periodo di permanenza nel parco.
- 6) Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere d'autocertificazione, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di Castelnuovo Berardenga di operare verifiche e controlli, anche nel corso della manifestazione, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.
- 7) Qualora il titolare dell'autorizzazione non possa essere presente nella gestione diretta dell'attrazione, deve indicare nella domanda un conduttore (ai sensi dell'art. 2 lett. F del D.M. 18/05/2007 n. 136) dichiarando che il medesimo è stato formato per il corretto e sicuro utilizzo dell'attrazione da condurre e `sui comportamenti da tenere in caso di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Il conduttore deve apporre propria firma per accettazione.

Art. 14

Diritti di istruttoria e deposito cauzionale

- 1) E' istituito un diritto di istruttoria da versare al Comune contestualmente alla domanda di partecipazione al Parco, tale diritto sarà quantificato nell'apposita Delibera di Giunta comunale sui servizi a domanda individuale.
- 2) Entro il 31 Gennaio i partecipanti devono effettuare un bonifico bancario a titolo cauzionale intestato alla Tesoreria del Comune di Castelnuovo Berardenga, pagando l'importo che sarà stabilito nell'apposita Delibera di Giunta comunale sui servizi a domanda individuale, di cui al comma 5) dell'art. 3 del presente regolamento.
- 3) Il Comune recupera da detto deposito cauzionale le somme derivanti da spese sostenute per riparazione di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale e rimessa in pristino dei luoghi, così come previsto all'articolo 23 del presente regolamento.
- 4) Il Comune può recuperare da detto deposito anche le somme dovute per consumi ed altre eventuali spese anticipate.
- 5) La restituzione del deposito avviene entro 60 giorni dalla fine della manifestazione dopo la verifica dell'area data in concessione.
- 6) Il mancato versamento dei diritti di istruttoria nonché il mancato pagamento del deposito cauzionale comporta il rigetto della domanda.

Art. 15

Canone occupazione suolo pubblico

- 1) I concessionari sono tenuti al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. L'importo del canone dovrà essere corrisposto nei termini e con le modalità previste dal vigente regolamento di occupazione di spazi e aree pubbliche.

Art. 16

Concessione dell'area



- 1) La concessione dell'area è rilasciata dall'Amministrazione comunale ai singoli assegnatari, in base al provvedimento di approvazione della graduatoria di partecipazione predisposto dal Dirigente. La graduatoria è resa pubblica tramite affissione all'Albo pretorio comunale e pubblicazione sul sito Web del Comune. Rimane fatta salva la possibilità di tutti gli operatori interessati di fare istanza di revisione della graduatoria entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento suddetto.
- 2) Dell'accoglimento o del diniego sarà resa comunicazione al richiedente tramite PEC almeno trenta giorni prima della data per cui è stata richiesta l'installazione. Qualora la domanda sia incompleta, il responsabile del procedimento lo comunica tramite PEC al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. La mancata integrazione, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, comporterà l'archiviazione della domanda. Qualora la domanda sia completa e quindi ricevibile, il richiedente dovrà, entro 5 giorni dalla suddetta comunicazione, esibire documentazione attestante l'avvenuto pagamento del deposito cauzionale di cui all'Art. 14 del presente regolamento.
- 3) La concessione è strettamente personale e vale esclusivamente per l'attrazione e la superficie indicata. Durante il periodo di svolgimento del Parco divertimenti, l'area destinata alla manifestazione non può essere utilizzata da carriaggi ed automezzi.
- 4) L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui trattasi è rilasciata per l'attrazione indicata nel collaudo statico redatto da tecnico abilitato e in corso di validità.

Art. 17

Criteria per l'assegnazione dell'area e approvazione graduatoria

- 1) L'assegnazione della concessione è effettuata in base ad apposita graduatoria degli attrazionisti redatta con provvedimento dirigenziale, sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine:
 - a) maggiore anzianità di presenza /maggiore anzianità di domanda maturata dall'anno 2015 in capo al concessionario per ogni singola attrazione;
 - b) ordine cronologico di presentazione della domanda
 - c) maggiore anzianità di iscrizione al Registro imprese per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;
 - d) sorteggio fra coloro che hanno pari anzianità;
- 2) Per ogni anno di partecipazione effettiva vengono attribuiti 10 punti.
- 3) Per ogni anno di presentazione continuativa della domanda per la medesima attrazione cui non ha fatto seguito l'effettivo posizionamento, vengono attribuiti 2 punti.
- 4) L'attrazione che per due anni consecutivi e senza giustificato motivo (malattia, stato di gravidanza, servizio di leva, cause di forza maggiore, ecc.) non ha partecipato al Parco, decade dal titolo concessorio e da qualsiasi titolo accessorio.

Art. 18

Istruttoria

- 1) L'amministrazione Comunale, esaminate le domande presentate, ne comunicherà l'esito tramite PEC entro il 5 Marzo, indicando le date della manifestazione nonché eventuali altri adempimenti necessari per l'organizzazione del parco.
- 2) L'atto formale di concessione e l'autorizzazione per le attrazioni indicate nel collaudo statico, verranno rilasciati il giorno di inizio del parco dopo l'acquisizione del certificato di perfetto montaggio e della conformità degli impianti elettrici di ogni singola attrazione.
- 3) Con apposito provvedimento dirigenziale verrà redatta la graduatoria definitiva degli aventi titolo per l'anno in corso secondo i criteri di cui all' Art. 17 del presente regolamento.



- 4) La comunicazione dell'avvenuto ripescaggio verrà data tramite PEC. Gli assegnatari dovranno altresì comunicarne l'accettazione tramite PEC entro 7 giorni inviando tutta la documentazione di rito nonché copia della ricevuta del deposito cauzionale. Il mancato riscontro entro il termine suddetto comporterà l'esclusione dall'edizione in corso e a quella dell'anno successivo.
- 5) Verrà predisposta, a cura dell'Amministrazione Comunale, la pianta logistica per la dislocazione delle singole attrazioni tenendo conto dei settori di cui all'art. 10 del presente regolamento.
- 6) Tale dislocazione verrà mantenuta in essere per 5 anni, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 9 comma 2 della L. 337/1968. Nel caso di sostituzioni, come disciplinato all'art. 20 del presente regolamento, le nuove attrazioni potranno essere posizionate nello spazio concesso per la precedente attrazione. Nel caso di tipologie diverse, esse verranno posizionate nel nuovo settore di appartenenza, altrimenti nello spazio disponibile capace di contenere le dimensioni dell'attrazione.
- 7) Trascorsi i 5 anni verrà ridefinita una nuova planimetria di uguale durata

Art. 19

Mancata partecipazione

- 1) L'Esercente che, fatti salvi i casi previsti all'art.17 comma 4 debitamente documentati, intenda sospendere la partecipazione al Luna Park per l'anno di riferimento, è tenuto a comunicarlo al Sindaco entro il 28 Febbraio tramite PEC o consegnata al Protocollo Generale del Comune di Castelnuovo Berardenga, pena l'esclusione alla partecipazione per l'anno successivo.
- 2) La comunicazione della rinuncia da parte dei titolari, pervenuta dopo il 28 Febbraio, comporta l'esclusione dalla partecipazione all'edizione successiva del parco e la perdita di 10 punti nel punteggio acquisito dall'attrazione.

Art. 20

Sostituzione dell'attrazione

- 1) Per sostituzione di un'attrazione si intende:
 - a) la sostituzione di un'attrazione con altra del tipo e caratteristiche uguali secondo le definizioni previste dal D.M. di cui all'art. 4 della legge 337/1968; ,
 - b) la sostituzione di un'attrazione con altra con denominazione Ministeriale completamente diversa.
- 2) La richiesta di sostituzione deve essere ben evidenziata all'atto della presentazione della domanda prodotta entro il 31 Gennaio.
- 3) Condizione inderogabile all'accoglimento della domanda di sostituzione in entrambe le ipotesi di cui al comma 1) è che la superficie occupata rimanga inalterata o minore della superficie concessa per l'attrazione sostituita, oppure, nel caso di superficie maggiore, essa può essere concessa fino ad un massimo del 30% - 20% - 10% rispettivamente per le piccole, medie e grandi attrazioni compatibilmente con lo spazio disponibile (per le attrazioni di forma rettangolare l'aumento è calcolato in base ai metri lineari mentre per le altre forme geometriche l'aumento è riferito alla superficie).
- 4) Si può concedere la sostituzione dell'attrazione solo dopo 2 anni consecutivi di partecipazioni al parco.
- 5) Se un'attrazione — richiesta come sostituzione — interessa due o più titolari, la precedenza nella sostituzione viene concessa alla giostra che nel tempo è stata più presente nel parco.
- 6) La richiesta di sostituzione successiva al 31 Gennaio verrà respinta. Dopo tale termine la richiesta di sostituzione è ammessa solo:
 - a) per situazioni impreviste e imprevedibili non addebitabili a colpa o dolo del titolare ed idoneamente documentate;
 - b) per guasti o gravi danni subiti dall'attrazione certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata o fatturazione di riparazione del danno. In tali casi la sostituzione sarà concessa con attrazione aventi la stessa denominazione ministeriale a quella sostituita.



- 7) Non è ammessa la sostituzione di giochi, come definiti all'articolo 1, comma 4, lettera e), con attrazioni.

Art. 21

Successione nell'esercizio e trasferimento

- 1) In caso di successione "mortis causa", il punteggio acquisito deve ritenersi interamente trasferito all'erede legittimo che subentra nella titolarità dell'attrazione e nell'organico del parco, purché lo stesso ottenga, entro i 120 giorni successivi, la voltura a suo nome della registrazione delle attrazioni di cui era titolare il "de cuius"
- 2) Nel caso che l'erede, entro i 120 giorni, non ottenga la voltura sui titoli abilitativi viene estromesso dalla graduatoria e perde tutti i diritti.
- 3) In caso di trasferimento dell'attrazione per atto tra vivi, il nuovo titolare subentra nella posizione di graduatoria del cedente. L'atto di cessione deve essere pubblico (atto notarile o scrittura privata autenticata) e il subentrante deve aver ottenuto la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo delle attrazioni acquistate.
- 4) Il subentrante potrà richiedere la sostituzione dell'attrazione con le modalità di cui all'art. 20, solo dopo la partecipazione ad almeno due edizioni del parco con l'attrazione acquistata.

Art. 22

Attività commerciali

- 1) I padiglioni dolciari e/o gastronomici vengono ubicati all'interno del parco secondo le modalità dettagliate all'Art. 17 del presente Regolamento.
- 2) Le attività commerciali soggiacciono a tutte le norme del presente regolamento, alle norme igienico/sanitarie nonché alla disciplina dalla L.R. 28/2005 e successive modificazioni.
- 3) I titolari devono presentare domanda di partecipazione secondo le modalità di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
- 4) Non possono essere aumentate le dimensioni dei padiglioni rispetto a quelle autorizzate.
- 5) La presenza delle attività commerciali deve essere garantita per tutta la durata della manifestazione.
- 6) Per quanto riguarda le ipotesi di mancata partecipazione si rimanda a quanto stabilito dall'art. 19 del presente regolamento.

Art. 23

Obblighi dei concessionari

- 1) Il concessionario deve sottostare ai seguenti obblighi:
 - A) Non occupare l'area destinata all'attività del Luna Park né l'area dove vengono posizionate le caravan abitative prima dei 10 giorni di inizio del parco;
 - B) Non smontare le attrazioni prima del termine obbligatorio di permanenza nel parco;
 - C) Liberare l'area dove sono collocate le attrazioni entro 10 giorni successivi al periodo di svolgimento dell'attività del Luna Park;
 - D) Sgomberare l'area dove sono collocate i caravan abitativi entro il 10 giorni successivi al periodo di svolgimento e comunque non oltre il 15 Giugno;
 - E) Non collocare altri caravan abitativi oltre quelle autorizzate;
 - F) Non collocare i caravan abitativi e i veicoli in spazi non autorizzati;
 - G) Provvedere al ritiro della concessione e dell'autorizzazione prima dell'inizio del parco;
 - H) Corrispondere il canone di occupazione suolo pubblico e degli oneri di cui all'art. 14 e 15;
 - I) Non aumentare le dimensioni delle attrazioni rispetto a quelle autorizzate;
 - J) Rispettare gli spazi assegnati;

- K) Presentare agli uffici competenti il rinnovo dei documenti che scadono durante la permanenza nel parco;
- L) Non impiegare nella gestione dell'attrazione personale diverso da quello preventivamente comunicato;
- M) Provvedere alla pulizia giornaliera dell'area occupata dalle attrazioni, dai carriaggi e dalle carovane abitative nel rispetto del decoro dell'area stessa;
- N) Al termine dell'occupazione, lasciare l'area libera da rifiuti e ingombri vari. In caso di inadempienza, oltre alla sanzione prevista, le spese sostenute per la pulizia dell'area saranno trattenute dal deposito cauzionale;
- O) Moderare e contenere l'uso degli apparecchi sonori nonché evitare il rumore non strettamente necessario per il funzionamento delle varie attrazioni;
- P) Durante l'orario di apertura del parco le attrazioni dovranno essere completamente illuminate e sempre pronte ad essere fruite dall'utenza;
- Q) Rispettare l'orario dell'attività stabilito con apposita Ordinanza Sindacale.
- 2) Gli esercenti sono altresì obbligati ad osservare tutte quelle norme e disposizioni previste da leggi e regolamenti e che l'Amministrazione Comunale vorrà impartire mediante emissione di Ordinanza.

Art. 24

Commissione organizzativa

- 1) Viene costituito un comitato esercenti il Luna Park composto da 5 membri, designato con la votazione di almeno il 60% dei titolari di cui all'Art. 17 del presente Regolamento. Risultano eletti gli operatori che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
- 2) Le votazioni verranno effettuate ogni anno, indette dai componenti uscenti durante il periodo di permanenza del parco. Il comitato eletto entrerà in carica l'anno successivo con esclusione del primo anno di applicazione del presente regolamento in cui l'entrata in carica è riferita all'anno dell'elezione.
- 3) La commissione ha natura consultiva.
- 4) I compiti del comitato sono:
 - rappresentare i partecipanti del parco e farsi portavoce di eventuali istanze;
 - mantenere i rapporti con l'amministrazione comunale;
 - garantire il buon funzionamento del parco e dirimere eventuali controversie tra gli esercenti le attrazioni;
 - esprimere parere non vincolante sulla dislocazione delle caravan abitative;
 - segnalare tempestivamente all'amministrazione comunale l'inosservanza delle norme del presente regolamento e di altre normative specifiche da parte degli esercenti le attrazioni;
 - al termine del periodo di permanenza del parco verificare l'avvenuta pulizia finale delle aree occupate sia dalle attrazioni che dalle abitazioni mobili.

Art. 25

Sanzioni amministrative e sanzioni accessorie

- 1) Qualora non sia diversamente disposto da legge, per le violazioni relative alla concessione delle aree, si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni amministrative previste dal "Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del relativo canone", approvato con atto del Consiglio comunale n. 187 del 21/12/2004 come successivamente modificato ed integrato.
- 2) Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.lgs 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 della L. 16/01/2003 n. 3.



- 3) Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 23 lettera A) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 125,00 ad € 800,00, con l'obbligo di rimozione delle attrazioni e delle caravan abitative.
- 4) Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 23 lettera B) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 900,00 e alla sanzione accessoria della non partecipazione al parco per l'anno successivo e la perdita di 10 punti.
- 5) Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 23 lettere C) e D) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 125,00 ad € 800,00.
- 6) Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 23 lettere E) e F) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 900,00.
- 7) Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 23 lettera G) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 200,00.
- 8) Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 23 lettere I) e J) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00 e alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.
- 9) Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 23 lettera K) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 900,00 e alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino alla presentazione del rinnovo dei documenti scaduti.
- 10) Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 23 lettera L) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 900,00 e alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività.
- 11) Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 23 lettere M), N), P, Q) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 ad € 300,00. In caso di recidiva specifica dell'inosservanza dell'orario di esercizio, i limiti edittali della sanzione pecuniaria sono raddoppiati, con perdita di 5 punti nel punteggio acquisito. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione dell'attività fino a tre giorni.
- 12) Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 23 lettera O) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 900,00.
- 13) Per ogni altra violazione al presente regolamento non specificamente sanzionata dai commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 300,00.
- 14) Qualora i comportamenti irregolari, le inadempienze e/o i comportamenti omissivi costituiscano anche violazione di norme di legge specifiche, le summenzionate sanzioni sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di quelle previste per legge.

TITOLO III

INSTALLAZIONE DI SINGOLE GIOSTRE E DI PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

Art. 26

Presentazione delle domande

- 1) Chiunque intenda installare temporaneamente singole attrazioni o piccoli complessi di attrazioni (insieme di strutture mobili, composto da un massimo di 6 attrazioni dello spettacolo viaggiante di varia tipologia, collocate in base alla superficie disponibile) deve presentare apposita istanza redatta in bollo e corredata dalla documentazione richiesta utilizzando esclusivamente l'apposito modello scaricabile dal sito web dell'Amm.ne Comunale e inviata al Sindaco tramite PEC, oppure a mezzo raccomandata



con avviso di ricevimento, oppure consegnata al Protocollo generale del Comune di Castelnuovo Berardenga, almeno 30 giorni prima della collocazione dell'attrazione.

- 2) Saranno ritenute non accolte le istanze pervenute dopo la data sopra indicata.
- 3) Le dichiarazioni e i dati riportati nella domanda risultano avere carattere di autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 e successive modifiche.
- 4) Qualora il gestore non possa essere presente nella conduzione dell'attrazione, nella domanda deve indicare un conduttore (ai sensi dell'art. 2 lett. F del D.M. IS/05/2007 n. 136) dichiarando che il medesimo è stato formato per il corretto e sicuro utilizzo dell'attrazione da condurre e sui comportamenti da tenere in caso di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Il conduttore deve apporre propria firma per accettazione.
- 5) I soggetti titolari dell'autorizzazione per la gestione delle singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni, collocate in area pubblica, sono tenuti al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico di cui all'articolo 15.
- 6) Ai fini dell'accettazione della domanda nelle aree ex Art. 2 comma 3, viene tenuto conto dell'ordine di presentazione delle istanze (farà fede la data del timbro postale, se spedita con raccomandata, oppure la data del protocollo comunale, oppure la data di invio della PEC).
- 7) Nell'ambito dei centri urbani del territorio comunale le aree sono concesse per una durata massima di 3 (tre) settimane rinnovabili a discrezione della Giunta.
- 8) Ai fini dell'accettazione della domanda negli spazi ex Art. 2 comma 5, l'organizzatore dell'evento è tenuto a comunicare esclusivamente su modello predisposto dall'ufficio, corredata della documentazione richiesta:
 - i nominativi degli esercenti individuati per lo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante;
 - la denominazione ministeriale delle attrazioni che verranno collocate;
 - la planimetria generale della manifestazione con indicate le attrazioni.
- 9) La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante che rimane disciplinata dall'art. 69 del TULPS (regio decreto n. 773 del 18/06/1931) e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 27

Istruttoria

- 1) L'amministrazione comunale, esaminate le domande pervenute, rilascia l'autorizzazione temporanea alla gestione dell'attrazione con indicato il periodo dell'attività e, solo per i titolari ex articolo 2, comma 1, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

Art. 28

Norme di rinvio

- 1) Ai concessionari di singole attrazioni o piccoli complessi di attrazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del presente regolamento.

Art. 29

Sanzioni

- 1) Alle violazioni delle disposizioni del presente titolo si applicano, per quanto compatibili, le sanzioni indicate all'art. 25 del presente regolamento, individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 della Legge 16/01/2003 n. 3.

TITOLO IV CIRCHI EQUESTRI

Art. 30

Disposizioni generali

- 1) I circhi equestri sono inseriti nella sezione IV dell'elenco delle attrazioni spettacolari e sono quindi soggetti alle norme del D.M. 18/05/2007 e successive modifiche "Norme di sicurezza per le attività dello spettacolo viaggiante"
- 2) La concessione e l'autorizzazione temporanea per le attività circensi è rilasciata dall'Amministrazione Comunale per la durata massima di giorni 10, compreso il montaggio e lo smontaggio delle strutture, nell'area individuata all'Art. 2 comma 4 del Regolamento.
- 3) Viene rilasciata una sola concessione all'anno, da tenersi nei periodi dal 15 marzo al 30 aprile e dal 15 settembre al 31 ottobre, in considerazione dei fattori climatici più favorevoli allo stazionamento degli animali e nel rispetto del regolamento CITES (convenzione internazionale ratificata con la L. 874/1975), emanate con documento del 13.04.2006 recante criteri e linee guida per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, ai sensi della L. 150/92 e della L. 426/98.
- 4) In aree private non viene concessa nessuna autorizzazione per attività circense.
- 5) Ogni circo deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile, risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 31

Autorizzazione di suolo pubblico e assegnazione delle aree - Priorità

- 1) Per ottenere la concessione di suolo pubblico il titolare deve presentare domanda in bollo, redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale, sotto forma di autocertificazione e corredata dai documenti richiesti. Ove ritenuto più agevole, l'interessato potrà presentare l'istanza ed i relativi documenti necessari tramite PEC.
- 2) Le domande devono pervenire all' Amministrazione comunale non oltre dieci mesi prima e almeno due mesi antecedenti la data di inizio della manifestazione. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione della stessa.
- 3) Nel rispetto dei termini di cui sopra saranno autorizzati a svolgere la loro attività, i Circhi che ne facciano regolare richiesta. L'area è concessa in via prioritaria al complesso che non utilizza animali nei propri spettacoli.
- 4) La domanda dovrà contenere:
 - a. generalità complete dell'interessato, residenza, recapito telefonico, codice fiscale e la partita IVA; per le società, denominazione, ragione sociale, partita Iva, sede legale della stessa e dei dati anagrafici del legale rappresentante;
 - b. dichiarazione di essere in possesso della licenza per l'esercizio di attività circense (ai sensi degli artt. 68 e/0 69 del T.U.L.P.S.) rilasciata dal Comune di residenza e in corso di validità;
 - c. autocertificazione antimafia;
 - d. dichiarazione di non aver riportato condanne penali;
 - e. la planimetria dell'area con indicate la posizione del tendone, delle carovane abitative e la dislocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle disposizioni previste dalle norme CITES emanate con documento del 13.04.2006;
 - f. l'indicazione del periodo per il quale si chiede la concessione dell'area;
 - g. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2001, che la copia fotostatica della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi prodotta, in corso di validità, è conforme all'originale;

- h. elenco nominativo comprensivo delle generalità complete dei familiari e dei collaboratori che operano nell'esercizio dell'attività di spettacolo circense;
 - i. scheda informativa (Allegato 2 al regolamento CITES del 2006) debitamente compilata;
 - j. l'attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria, con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 3 del presente regolamento.
- 5) Il Comune provvede all'assegnazione dell'area in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze e solo se le stesse siano complete degli elementi fondamentali indicati nel presente regolamento, dando priorità al complesso che non utilizza animali nei propri spettacoli.
 - 6) Dell'accoglimento o del diniego sarà resa comunicazione al richiedente tramite PEC almeno trenta giorni prima della data per cui è stata richiesta l'installazione. Qualora la domanda sia incompleta, il responsabile del procedimento lo comunica tramite PEC al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. La mancata integrazione, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, comporterà l'archiviazione della domanda. Qualora la domanda sia completa e quindi ricevibile, il richiedente dovrà, entro 5 giorni dalla suddetta comunicazione, esibire documentazione attestante l'avvenuto pagamento del deposito cauzionale.
 - 7) L'amministrazione comunale, nel caso di rinuncia del concessionario, potrà concedere l'area ad altra ditta circense richiedente, con la stessa procedura di cui al comma 4 e con gli stessi criteri di preferenza previsti dal comma 3.

Art. 32

Utilizzo di animali in spettacoli circensi

- 1) Le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati e alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali.
- 2) L'autorizzazione è sempre subordinata all'ottenimento del nulla osta rilasciato dal servizio veterinario ASL competente, come da normativa vigente.
- 3) Al momento della verifica della commissione di vigilanza l'accertamento della presenza di animali non tenuti secondo le norme vigenti sulla tutela degli stessi comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, l'allontanamento del circo dal territorio comunale e la non ammissibilità di richiesta di occupazione di suolo pubblico per i successivi 5 anni.

Art. 33

Obblighi dei concessionari

- A. Non occupare l'area prima del giorno richiesto;
- B. Consegnare l'area occupata entro il termine concesso dall'Amministrazione Comunale;
- C. Gestire personalmente l'attività circense: il titolare dell'autorizzazione potrà comunque avvalersi della collaborazione di familiari o collaboratori che ne abbiano titolo, preventivamente identificati nella domanda di autorizzazione;
- D. La pubblicità è consentita solo con il nome con cui il circo viene iscritto al Registro delle Imprese, dietro ottenimento della relativa autorizzazione;
- E. Comunicare il giorno esatto in cui la commissione di vigilanza potrà effettuare il sopralluogo al fine della verifica delle condizioni di sicurezza dell'area; .
- F. Provvedere al ritiro della concessione e dell'autorizzazione prima dell'inizio dell'attività;
- G. Presentare agli uffici competenti il rinnovo dei documenti che scadono durante la permanenza nel parco;



- H. Provvedere alla pulizia giornaliera dell'area occupata prospiciente le strutture di pertinenza ed alla pulizia, disinfestazione e disinfezione integrale dell'area a fine attività. Provvedere inoltre giornalmente allo smaltimento dei rifiuti organici sia liquidi che solidi;
- I. Al termine dell'occupazione, lasciare l'area libera da rifiuti e ingombri vari. In caso di inadempienza le spese sostenute per la pulizia dell'area saranno trattenute dal deposito cauzionale;
- J. Provvedere alla rimozione dei cartelli pubblicitari entro il giorno di scadenza dell'atto di concessione;
- K. Dopo il ritiro dell'autorizzazione, è vietato introdurre animali non presenti nell'elenco autorizzato;
- L. Nel collocare i ricoveri degli animali è obbligatorio non mantenere vicine le specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore;
- M. Non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali;
- N. Non utilizzare gli animali prelevati in natura;
- O. Non consentire la visita agli animali al seguito dell'attività sia durante gli intervalli degli spettacoli sia in altri orari;
- P. Rispettare i regolamenti vigenti in materia di tutela degli animali, occupazione di suolo pubblico, igiene urbana, inquinamento acustico, smaltimento rifiuti e quello di Polizia Urbana.

Art. 34 Sanzioni

- 1) Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dal testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (RD. 773 del 18/06/1931) e regolamento di esecuzione, da leggi specifiche in materia e -salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle disposizioni del presente titolo sono applicate ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, introdotto dall'articolo 16 della L. 16/01/2003 n. 3.
- 2) Chiunque rinuncia al plateatico dopo l'accoglimento della domanda senza giustificati motivi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 125,00 ad € 800,00 con la sanzione accessoria di non partecipazione per l'anno successivo.
- 3) Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 33 lettera B) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 125,00 ad € 800,00.
- 4) Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 33 lettera C) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 900,00 e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività.
- 5) Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 33 lettera D) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 ad 900,00 e la sanzione accessoria della rimozione dei cartelli pubblicitari.
- 6) Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 33 lettera G) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 a € 900,00 e alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino alla presentazione del rinnovo dei documenti scaduti.
- 7) Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 33 lettera H), I), J), O) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 ad € 500,00.
- 8) Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 33 lettera K) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.500,00 e la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione nonché la non partecipazione per i prossimi 5 anni.



- 9) Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 33 lettera L), M), N) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 200,00 ad € 1.200,00 e alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino al ripristino.
- 10) Per ogni altra violazione al presente regolamento non specificamente sanzionata dai commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.
- 11) Qualora i comportamenti irregolari, le inadempienze e/o i comportamenti omissivi costituiscano anche violazione di norme di legge specifiche, le su menzionate sanzioni per violazioni regolamentari sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di eventuali altre sanzioni amministrative previste dalla legge.

Art. 35

Sospensione e revoca della concessione

- 1) L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
- 2) L'Amministrazione Comunale potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza delle disposizioni di legge.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 36

Attività di vigilanza

- 1) Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è la Polizia Municipale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
- 2) Il Sindaco secondo modalità stabilite con proprio atto può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti alla Polizia Municipale, o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81.
- 3) Gli agenti della Polizia Municipale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato al comma 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 37

Norme residuali

- 1) Nell'ambito di manifestazioni temporanee possono essere rilasciate autorizzazioni per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante indipendentemente dalle aree previste nell'elenco di cui all'art. 2, comma 2, con le modalità di cui al comma 5.
- 2) Per il rilascio delle autorizzazioni valgono le disposizioni generali e le particolari per l'installazione delle singole attività previste dal presente articolato
- 3) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le norme previste per gli spettacoli viaggianti nonché le norme previste dagli altri regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultano applicabili.

Art. 38
Norme finali

- 1) Eventuali richieste per fattispecie non previste dal presente regolamento saranno esaminate di volta in volta da parte dell'Amministrazione Comunale.
- 2) Eventuali deroghe al presente regolamento potranno essere disposte dal Sindaco soltanto per motivi di interesse o di ordine pubblico.

